

## **DdL n. 1514 del ottobre 2014 “Sistema nazionale di controllo ambientale”: sistema nazionale di gestione e coordinamento delle attività di polizia ambientale**

### **RINASCITA CORPI DIAS**

Presentato il disegno di legge finalizzato alla costituzione di un sistema nazionale di controllo ambientale al fine di ridefinire organismi e modalità di controllo del sistema ambiente.

Viene istituita la Direzione nazionale ambiente e salute (**DNAS**) nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reati ambientali.

Sono inoltre previste le direzioni distrettuali ambiente e salute (**DDAS**) costituite dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello nell'ambito del proprio ufficio.

Arriva anche la Direzione investigativa ambiente e salute (**DIAS**) articolata nei seguenti reparti:

- a) investigazioni preventive;
- b) investigazioni giudiziarie;
- c) accertamenti tecnici

Esisteranno delle sedi territoriali, alle quali sono preposti un commissario, in qualità di dirigente e due o più funzionari, in qualità di vice dirigenti. Si occuperà di procedere alle indagini relative ai reati ambientali e svolge le attività di investigazione preventiva attinenti ai reati contro l'ambiente e contro la salute. A tal fine, al personale della DIAS, a prescindere dalle attribuzioni istituzionali dell'ente di appartenenza, è attribuita, in base al grado o alla qualifica rivestiti, la qualifica rispettivamente di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

**Tutte le denunce** e le segnalazioni in materia sanitaria e ambientale, pervenute all'autorità giudiziaria o alle Forze di polizia locali, nonché alle aziende sanitarie locali e alle ARPA, **dovranno essere trasmesse entro quarantotto ore alla sede della DIAS territorialmente competente e alla Direzione centrale**, per l'attivazione immediata delle procedure operative previste dal protocollo unico di azione. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste dalla legge, al responsabile della omessa trasmissione si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da un mese a sei mesi.

*Art. 7 «Ciascun ente locale attiva nel proprio sito internet ufficiale un'apposita sezione 'criticità ambientali' nella quale pubblica in tempo reale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontrate nel territorio di propria competenza».*

Prevista l'individuazione dei **SARA**: siti particolarmente esposti a rischio ambientale o per la salute, ovvero oggetto di sversamenti illeciti di rifiuti o sostanze nocive.

Il testo del ddl è stato presentato e firmato in data 6 giugno e 24 settembre 2014 (solo) da un partito, per cui prevediamo che tale rimanga a lungo (n.d.r.)